



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 1893 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DITTA GALVANICA C.M.Z. S.N.C. - P.I. 02082860277 - COMUNE DI MARCON - VIA VITTORIO VENETO N. 30. SEDE LEGALE: COMUNE DI MARCON - VIA VITTORIO VENETO N. 30.**

#### Il dirigente

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visti i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE;

Visti il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Preso atto che il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n° 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto che il D.Lgs. n. 59/2005 all'art. 18 dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del Gestore e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

Considerato che con D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Visto che il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 ed abroga all'art. 4 c. 1., il D.Lgs. n. 59/2005 e il D. 24 aprile 2008 e precisa che quest'ultimo risulta abrogato solo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 152/06;

Considerato inoltre che D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, all'art. 4 c. 5., dispone che i procedimenti di VAS, VIA ed AIA avviati precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, devono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente – Unità complessa Tutela Atmosfera con prot. n° 346/371/5719 del 18.06.2007 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta GALVANICA CMZ S.n.c. con sede legale in Marcon, P.I. 02082860277, di seguito denominata "Gestore", per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:

- Categoria: produzione e trasformazione dei metalli – Attività: 2.6 – Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzato abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 506201/5719 del 14.09.2007, pervenuta in data 18.09.2007 ed acquisita agli atti con prot. n° 72800 del 21.09.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto che con prot. n° 22269 del 31.03.2008 è stata rilasciata da questa Amministrazione, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che con prot. n. 78753 del 20.11.2008 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione documentazione integrativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto che con prot. n. 13411 del 23.02.2009 questa Amministrazione ha comunicato alla ditta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Preso atto che la ditta in data 18.03.2009 ha provveduto alla pubblicazione dell'annuncio su un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs 59/2005;

Visto che con prot. n. 12617 del 09.03.2010, n. 49347 del 12.08.2010 e n. 3107 del 19.01.2011 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione documentazione integrativa alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05 nonché dell'All. 2 al medesimo D.Lgs., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in possesso del Gestore:

<i>Protocollo</i>	<i>Data</i>	<i>Ente</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Oggetto</i>
60983	28.08.2002	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
1305	17.01.1995	Comune di Marcon	L. 319/76	Autorizzazione allo scarico

Visto che il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 59/2005;

Considerato che questa Amministrazione si riserva di verificare l'importo pagato alla luce del combinato disposto del D.M. 24.04.2008 e della D.G.R.V. n° 1519 del 26.05.2009 e di provvedere di conseguenza;

Considerato che, conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Marcon di ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n° 57 del 29.09.2003.

Visto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 17.04.2012, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente decreto, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 42036 dell'11.05.2012;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta GALVANICA C.M.Z., con sede legale in MARCON, Via Vittorio Veneto n. 30, P.I. 02082860277, per l'impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di MARCON, Via Vittorio Veneto n. 30, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: produzione e trasformazione dei metalli – Attività: 2.6 – Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzato abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

### **Art. 2**

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto di questa Amministrazione prot. n. 22269 del 31.03.2008.

### **Art. 3**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **5 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma del D.Lgs. 59/05. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5 comma 1 del medesimo D.Lgs.

### **Art. 4**

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

#### **a) PRESCRIZIONI GENERALI**

- 1) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 2) dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa Amministrazione, nonché al Comune di MARCON, allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 12 e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi e in grado di causare effetti negativi sull'ambiente e/o sulla salute delle persone;
- 3) il gestore dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 3, 6, 8, sul sistema di scarico in fognatura e sul depuratore delle acque di processo. Con particolare riferimento al depuratore si dà obbligo di annotare nel registro gli esiti delle manutenzioni riportate nell'Allegato 2b;
- 4) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Al momento della chiusura dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed entro 180 giorni dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di MARCON e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni;
- 5) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari (definizione della politica ambientale della ditta, pianificazione, programmazione e implementazione delle procedure, ecc.) che preveda eventualmente la registrazione o la certificazione di sistemi riconosciuti a livello internazionale;
- 6) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 3, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 7) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, su supporto informatico, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 17.04.2012;
- 8) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia il programma di sostituzione dei raddrizzatori di corrente presenti nello stabilimento con moderni raddrizzatori dotati di contatore; tale sostituzione dovrà essere completata entro 3 anni dal rilascio del presente provvedimento;

#### **b) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 3, 6, 8;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

- 3) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività verniciatura devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare i 50 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 4) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività di verniciatura, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II – p.to 2 lettera c) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- 5) nell'attività di verniciatura non devono essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 6) nell'attività di verniciatura non devono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal Regolamento Europeo n. 1272 del 16 dicembre 2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 7) la fase di essiccazione delle vernici potrà avvenire solamente nel forno afferente al camino identificato col n. 8;
- 8) entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere installato un sistema di abbattimento a carboni attivi per gli effluenti derivanti dalla fase di essiccazione delle vernici. Il filtro di carbone attivo deve essere correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m<sup>3</sup>/h (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata;
- 9) la temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C;
- 10) ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare al registro di cui all'art. 3 delle prescrizioni generali a disposizione delle autorità di controllo; copia di tale scheda tecnica deve essere inviata a questa Amministrazione entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento;
- 11) il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi ed eventuale recupero dei solventi sono considerate trascurabili;
- 12) Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà pervenire a questa Amministrazione, per i camini identificati con i n. 1, 3, 6, 8, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 13) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 3, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui all'art. 3 delle prescrizioni generali a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 14) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006;
- 15) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto;
- 16) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 17) gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs.;

- 18) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;

**c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI**

- 1) lo scarico finale autorizzato è identificato con la sigla SF1 e dovrà considerarsi quale pozzetto di campionamento ufficiale segnalato nelle planimetrie e realizzato secondo le disposizioni indicate nella rappresentazione grafica di cui all'Allegato 4;
- 2) le acque dello scarico SF1, recapitanti nella rete fognaria dell'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A., dopo il trattamento di depurazione dovranno rispettare i valori limite previsti alla colonna "scarico in rete fognaria" della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, relativamente ai parametri elencati nella tabella A dell'Allegato al Regolamento di fognatura dell'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A e relativamente ai parametri elencati nella tabella 1 – Allegato B del Piano Regionale di Tutela delle Acque PTA, come da D.C.R.V. n. 107 del 05.11.2009 pubblicata nel BUR n. 100 del 08.12.2009 della Regione Veneto. I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione;
- 3) fino a una più precisa definizione dei carichi inquinanti immessi in fognatura, da concludersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante il confronto tra i quantitativi di refluo scaricati e i parametri analitici determinati sia con autocontrollo che in contraddittorio, per i parametri elencati nell'Allegato 2a dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti; rimane facoltà dell'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A, durante i primi due anni di monitoraggio, verificare l'eventuale necessità di apporre limiti più restrittivi in funzione delle ottimali capacità depurative dell'impianto di depurazione consortile e di possibili ripercussioni nella qualità dei rifiuti prodotti;
- 4) entro 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovranno essere installati due serbatoi di preaccumulo del liquame depurato (di almeno 20 m3 cadauno) per effettuare le analisi interne prima di ogni immissione nel pozzetto di campionamento, secondo quanto definito nell'Allegato 3. Dette analisi, cui dovrà essere associato anche il quantitativo del refluo scaricato giornalmente, in modo da permettere agli organi competenti di identificare con precisione i carichi inquinanti immessi nella rete fognaria, dovranno essere allegate all'apposito registro di cui all'art. 3 delle prescrizioni generali; nelle more di veder formalizzata la realizzazione della coppia di serbatoi, le analisi interne effettuate sui reflui prima dello scarico in fognatura, come previste nel piano di monitoraggio e controllo, dovranno essere effettuate non una ma due volte al giorno;
- 5) l'immissione massima consentita di acque reflue al depuratore consortile dovrà essere pari a 40 m<sup>3</sup>/giorno, distribuita in 6 giorni su 7. Rimane facoltà dell'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A, durante i primi due anni di monitoraggio, verificare l'eventuale necessità di apporre limiti più restrittivi in funzione delle ottimali capacità depurative dell'impianto di depurazione consortile e di possibili ripercussioni nella qualità dei rifiuti prodotti;
- 6) dovrà essere comunicata, entro 180 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a questa Amministrazione, all'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, la tipologia del sistema di misura dei volumi immessi, allegando scheda tecnica del dispositivo adottato; in attesa della suddetta comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere comunicato il metodo utilizzato per rilevare i volumi immessi in fognatura;
- 7) deve essere tenuto aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 per i fanghi e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di depurazione;
- 8) le analisi delle acque prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, previste nell'Allegato 3, dovranno essere effettuate, su tutti i parametri da ricercare, da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui all'art. 3 delle prescrizioni generali, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Detti certificati analitici dovranno essere trasmessi all'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. con cadenza mensile, unitamente al valore del volume del refluo immesso nella condotta fognaria nel mese di riferimento;
- 9) lo scarico nella fognatura pubblica delle acque depurate, potrà avvenire solo se i parametri analitici, risultanti dal controllo interno giornaliero, rientreranno nei limiti. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, i reflui accumulati dovranno essere reinviati all'impianto di depurazione per essere ritrattati o, alternativamente,

essere riutilizzati nel processo, andando ad alimentare la vasca di testa del ciclo di lavorazione. Di tale condizione dovrà essere dato riscontro nel registro di cui all'art. 3 delle prescrizioni generali;

- 10) gli orari previsti per lo scarico nella fognatura pubblica sono i seguenti: 08.00-17.00. L'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A., la Provincia di Venezia e ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia si riservano la facoltà di verificare, prima di ogni scarico, la determinazione dei parametri chimico-fisici dei reflui eseguita dal gestore e di controllare in ogni momento i registri di conservazione di tutte le analisi effettuate;

#### **d) GESTIONE DEI RIFIUTI**

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

#### **e) INQUINAMENTO ACUSTICO**

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 per la zona III e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di MARCON.

#### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 59/05, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

#### **Art. 6**

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 7**

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

#### **Art. 8**

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

#### **Art. 9**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

#### **Art. 10**

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 11**

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune e allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A., al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

**ALLEGATO 1a****PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Reparto</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Flusso di massa (g/h)</b>
1	Trattamenti galvanici (decapaggio, sgrassatura, nichelatura, doratura, ottonatura, cromatura ecologica)	Fluoro e i suoi composti (come HF) Acido solforico Nichel e i suoi composti (come Ni) Cromo e i suoi composti (come Cr) Cianuri (come HCN)	2 15 5 25 25
3	Verniciatura manuale a spruzzo	Polveri COT	19,5 325
6	Pulitura e lucidatura meccanica	Polveri	50
8	Essiccazione pezzi verniciati	COT	20

**ALLEGATO 1b****PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

<b>Camino n.</b>	<b>Attività</b>	<b>Riferimento esenzione</b>
4, 5, 9, 10, 11	Emissioni delle caldaie adibite al riscaldamento dei bagni - impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale inferiore a 3 MW	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
12, 13	Emissioni delle caldaie adibite al riscaldamento di acqua e ambienti di lavoro - impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW	D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III



**ALLEGATO 2a**

***PARAMETRI DELLO SCARICO SF1 E RELATIVI LIMITI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LETT. C)***

<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/l)</i>
Solidi sospesi totali	100,0
BOD5	100,0
COD	300,0
Fosforo totale (P)	5,0
Azoto ammoniacale (NH4)	20,0
Grassi e oli animali e vegetali	20,0
Idrocarburi totali	5,0

**ALLEGATO 2b**

***PARTICOLARI OPERAZIONI DA ANNOTARE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 3 DELLE PRESCRIZIONI GENERALI***

<i>Operazione</i>
Pulizie giornaliere effettuate alle sonde di pH
Tarature mensili alle sonde del pH
Misurazione dei quantitativi mensili dei reattivi di processo utilizzati
Rilevazione delle date ed dei quantitativi rispetto alle operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta
i test almeno mensili degli allarmi significativi (scatti termici, pH...)

### ALLEGATO 3

#### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI**

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

#### **1 Consumi**

<b>Fase</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
<i>Materie prime</i>	Amministrativo	semestrale	Supporto informatico/cartaceo
<i>Risorse idriche</i>	Visivo (contatore)	mensile	Supporto informatico/cartaceo
<i>Energia elettrica da gestore erogante</i>	Visivo (contatore)	mensile	Supporto informatico/cartaceo
<i>Metano</i>	Visivo (contatore)	mensile	Supporto informatico/cartaceo

#### **2 Aria**

##### **2-1 Punti di emissione**

<b>Camino n.</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
1	annuale	Cartacea (certificati analisi)
3	annuale	Cartacea (certificati analisi)
6	annuale	Cartacea (certificati analisi)
8	annuale	Cartacea (certificati analisi)

##### **2-2 Sistemi di depurazione fumi**

<b>Descrizione</b>		<b>Parametri di controllo del processo di abbattimento</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
<b>Punto emissione</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>				
1	Scrubber	Temperatura Bagni	Misura (termostato)	In continuo	Supporto informatico <i>(report annuale dei controlli con esiti negativi)</i>
3	Velo d'acqua	Verifica flocculazione residui di vernice	Controllo visivo	giornaliera	Supporto informatico <i>(report annuale dei controlli con esiti negativi)</i>
	Materassini filtranti	Verifica intasamento pannelli filtranti	Controllo visivo	settimanale	Supporto informatico <i>(report annuale dei controlli con esiti negativi)</i>
6	Ciclone	Verifica dello stato generale dell'apparato	Controllo visivo	settimanale	Supporto informatico <i>(report annuale dei controlli con esiti negativi)</i>
8	Carboni attivi	Saturazione cariche carboni	Controllo visivo/amministrativo	settimanale	Supporto informatico <i>(report annuale dei controlli con esiti negativi)</i>

### 3 Acqua

#### 3-1 Scarichi

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
S1	Analitico	Mensile	Cartacea (certificati analisi)	Solfati COD pH Temperatura Cloruri Fluoruri Solidi sospesi sedimentabili Solidi sospesi totali Tensioattivi ionici Tensioattivi non ionici Tensioattivi totali Cromo esavalente Cromo totale Ferro Nichel Rame

#### 3-2 Sistemi di depurazione acque

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Depuratore	Controllo visivo	Giornaliera	Supporto informatico <i>(report annuale dei controlli con esiti negativi)</i>
	Misure pH	In continuo	Supporto informatico

### 4 Rumore


Sorgente	Frequenza di autocontrollo
Punti individuati nelle planimetrie in base al piano di monitoraggio da presentare ad ARPAV almeno 60 giorni prima dell'inizio della campagna	Entro tre anni dal rilascio dell'AIA la ditta effettuerà una campagna di monitoraggio con riferimento a punti di rilevamento valutati sulla base delle opportune considerazioni tecniche

### 5 Rifiuti

Tipo di controllo	Registrazione	Modalità di registrazione
Peso	Registro carico/scarico	A norma di legge
Caratterizzazione/analisi	Analitica (Analisi chimico/fisica)	Annuale

#### ALLEGATO 4

#### **CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL POZZETTO DI PRELEVAMENTO**



Caratteristiche e dimensioni del pozzetto di prelevamento o ispezione

h1= non superiore a 50 cm

h2= non inferiore a 50 cm

h3= non inferiore a 30 cm

l= non inferiore a 50 cm

a= tronco di fognatura che convoglia le acque nel pozzetto

b= bocca del pozzetto di sezione quadrata

c= tronco di fognatura di uscita delle acque

d= non inferiore a 30 cm

IL DIRIGENTE  
f.to MASSIMO GATTOLIN

